



**Indizione delle Elezioni per il rinnovo della carica dei Coordinatori per il triennio 2024/2027
dei seguenti Consigli di Corso di Studio/Classe:
Classe in CHIMICA L-27 e LM-54
Classe in SCIENZE DELLA TERRA L-34 E LM-74**

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012, modificato da ultimo con D.R. 305/2022 del 28.03.2022, ed in particolare l'articolo 45 sul Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse e l'articolo 55 recante i requisiti per lo svolgimento delle cariche elettive;
- VISTO** il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 605/2024 del 8 aprile 2024;
- VISTO** il medesimo Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 605/2024 del 8 aprile 2024 e, in particolare l'articolo 7 bis, comma 3 relativo alla modalità ordinaria di svolgimento delle elezioni;
- ACQUISITO** quanto comunicato dalla Direzione Generale con protocollo 0103152 del 22.04.2024 in merito alle <<Procedure elettorali delle Strutture di didattica e di ricerca dell'Ateneo - anno 2024>>;
- PRESO ATTO** che il 30 giugno 2024 scadrà il mandato della carica per il triennio 2021/2024 dei Coordinatori dei seguenti Consigli di Corso di Studio/Classe: in Chimica (L-27, LM-54) e in Scienze della Terra (L-34, LM-74);
- CONSIDERATA** la necessità di indire almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei Coordinatori uscenti, le elezioni per il rinnovo della carica dei



Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio indicati al punto precedente per il triennio 2024/2027, e di convocare contestualmente il corpo elettorale;

DISPONE

ART. 1 (indizione elezioni)

Sono indette le elezioni per il rinnovo della carica dei Coordinatori, per il triennio 2024/2027, dei seguenti Consigli di interclasse:

- Classe in CHIMICA (L-27 e LM-54);
- Classe in SCIENZE DELLA TERRA (L-34 e LM-74).

ART. 2 (modalità e date di votazione)

Le elezioni si svolgeranno con modalità cartacea nelle seguenti date:

il giorno **14 GIUGNO 2024 dalle ore 09:00 alle ore 13:00**, presso la sala riunioni al piano terra del Blocco D della Cittadella universitaria di Monserrato, fronte segreteria del DSCG (prima votazione);

il giorno **14 GIUGNO 2024 dalle ore 15:00 alle ore 17:00**, presso la sala riunioni al piano terra del Blocco D della Cittadella universitaria di Monserrato, fronte segreteria del DSCG (eventuale seconda votazione in caso di mancanza del quorum partecipativo nella prima o ballottaggio tra i due candidati più votati nella prima elezione);

il giorno **17 GIUGNO 2024 dalle ore 09:00 alle ore 11:30**, presso la sala riunioni al piano terra del Blocco D della Cittadella universitaria di Monserrato, fronte segreteria del DSCG (eventuale terza votazione in caso di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione).

La composizione del seggio elettorale verrà comunicata con un provvedimento successivo.

ART. 3 (elettorato attivo)

L'elettorato attivo, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 4 del Regolamento Elettorale di Ateneo, è costituito:



- a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo che svolgono attività didattica per incarichi di insegnamento, anche modulare, nell'ambito del corso di studio, nonché dai ricercatori senza incarico di insegnamento, che svolgono la maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso corso di studio;
- b) dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio per il biennio accademico 2022/2024.

ART. 4 (elettorato passivo)

L'elettorato passivo spetta, fatta salvo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento Elettorale di Ateneo, ai professori di ruolo che svolgono attività didattica nel Corso di Studio, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) permanenza in servizio per l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo;
- b) possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione in base alla normativa vigente. Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si intende la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

Detti requisiti dovranno essere posseduti dai candidati entro il settimo giorno antecedente la prima data di svolgimento delle elezioni.

Durante il periodo di svolgimento della carica, il Coordinatore di Corso di Studio eletto dovrà essere in servizio in qualità di professore a tempo pieno. Se a tempo definito, il candidato deve dichiarare la disponibilità ad optare per il tempo pieno al momento della presentazione della candidatura. L'opzione sarà esercitata al momento dell'elezione.



La carica di Coordinatore ha durata triennale e può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.

ART. 5 (elenchi dell'elettorato attivo e passivo)

Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo provvisorio saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento, mentre l'elenco dei candidati o, in loro assenza, degli aventi diritto all'elettorato passivo sarà pubblicato a seguito della verifica da parte della Commissione Elettorale. Contro l'inclusione o esclusione dall'elenco dell'elettorato attivo o passivo, ogni appartenente a ciascuna delle categorie di personale interessato può ricorrere al Direttore entro tre giorni dalla pubblicazione. Il Direttore deciderà entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto.

ART. 6 (commissione elettorale)

La commissione elettorale è così costituita:

Prof.ssa Flaminia Cesare Marincola (presidente),

Prof.ssa Maria Teresa Melis (componente)

Dott.ssa Alessandra Secchi (componente e segretaria verbalizzante)

Sig. Salvatore Noli (supplente)

ART. 7 (candidature)

Le candidature, accompagnate da un programma, dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale entro il **6 giugno 2024**, mediante un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: segschi@unica.it.

L'elenco dei candidati verrà reso noto con pubblicazione nel sito web del Dipartimento a seguito della riunione della Commissione elettorale.



Contro l'esclusione dalla candidatura l'interessato può ricorrere al Direttore che deciderà nel merito entro congruo termine.

Art. 8 (quorum partecipativo)

In presenza di un unico candidato, le votazioni sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In presenza di due o più candidati, le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

In caso di mancato raggiungimento del "quorum partecipativo", le votazioni sono ripetute in seconda votazione. In tal caso rimangono invariate le candidature o l'elenco dell'elettorato passivo, fatte salve eventuali rinunce, mentre è aggiornato l'elenco dell'elettorato attivo.

La seconda votazione e il ballottaggio sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

Art. 9 (quorum elettivo ed elezione)

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

In presenza di un unico candidato, stabilito il quorum partecipativo di cui all'art. 8, non è richiesto quorum elettivo.

In presenza di due o più candidati, nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano nel ruolo dei professori universitari e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età. Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.



ART. 10 **(norme finali)**

Per quanto non espressamente previsto nella presente disposizione, si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo.

La presente disposizione è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

Il Direttore del Dipartimento
prof. Antonio Funedda
Sottoscritto con firma digitale